

Fondo patrimoniale: cessione di beni per mutate necessità familiari

di [Fabio Balestra](#)

Publicato il 29 Gennaio 2024

Analizziamo un caso particolare di applicazione del fondo patrimoniale: la possibilità di modificare l'atto istitutivo per le mutate necessità familiari. Tale modifica è possibile? Quali sono le limitazioni?

La **Corte di Cassazione** è intervenuta su una vicenda che ha al centro la **possibilità di modificare l'atto istitutivo di fondo patrimoniale in epoca successiva**. Può infatti accadere che sorgano **necessità, di cui non si era tenuto conto in sede di istituzione del fondo**, che impongono di effettuare **modifiche contrattuali**. La Cassazione conclude **a favore della prospettata richiesta di modifica** individuando come **requisito essenziale** della stessa il fatto che **non vengano in nessun modo sacrificati i bisogni della famiglia**.

L'istituto del fondo patrimoniale

Dobbiamo innanzitutto premettere che l'istituto del fondo patrimoniale, introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, secondo la più accreditata dottrina, altro non è che il semplice adeguamento del vecchio patrimonio familiare al nuovo spirito introdotto con la riforma. In estrema sintesi il fondo patrimoniale è un **complesso di beni determinati**, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato a **far fronte ai bisogni della famiglia**. È bene specificare che attraverso tale istituto si dà origine ad un **patrimonio autonomo di scopo e non ad un autonomo soggetto di diritto**.



Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli **artt. 167 e seguenti del codice civile**.

“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”.

Tutela dei beni familiari: fondo patrimoniale inviolabile da debiti esterni

Dalla sentenza n. 32484 del 22 novembre 2023 si deduce che il fondo patrimoniale **può costituire uno valido mezzo per**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento